



Studio Filippi
Consulenti d'impresa
Viale Dieci Martiri, 37
36100 Vicenza
Linea 1: 0444 525824
Linea 2: 0444 231183
Fax: 0444 809824
www.studio-filippi.it



Circolare 01 2013

*Questa mail è generata da un sistema automatico non presidiato pertanto si invita cortesemente a non rispondere.
Eventuali e-mail ricevute rimarranno inevase.*

affronteremo oggi il seguente argomento:

- La conversione in legge del "Decreto sviluppo – bis": le novità per i datori di lavoro.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (ART. 5)

In sede di conversione in Legge del DL n. 179/2012 viene precisato che l'obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata all'atto dell'iscrizione al registro delle imprese è esteso:

- alle imprese individuali,
- **che presentano domanda di prima iscrizione** al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane,
- **dal 20 dicembre 2012** (giorno successivo all'entrata in vigore della Legge in esame).

Per quanto riguarda, invece, le imprese individuali già attive alla predetta data e non soggette a procedure concorsuali, il termine ultimo per ottemperare all'obbligo di comunicare l'indirizzo PEC è anticipato, rispetto a quanto previsto dal DL n. 179/2012, al **30 giugno 2013**.

Qualora, all'atto della richiesta di iscrizione nel registro delle imprese, le ditte individuali non provvedano a comunicare anche l'indirizzo PEC, l'ufficio del registro che riceve la domanda **sospende la stessa fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per 45 giorni. Decorso tale termine, la domanda si considera non presentata.**

Inoltre, viene specificato che la costituzione dell'"Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata" (INI – PEC) presso il Ministero per lo Sviluppo Economico, è prevista entro 60 giorni **dal 19 dicembre 2012** (entrata in vigore della Legge in esame). L'accesso all'Indice sarà consentito alla Pubblica amministrazione, ai professionisti, alle imprese presenti nello stesso nonché, per effetto di quanto previsto nell'iter di conversione in legge, ai gestori o esercenti di pubblici servizi e a tutti i cittadini tramite sito web, senza necessità di autenticazione.

CERTIFICATO DI MALATTIA TELEMATICO (ART. 7, COMMA 1)

Il Legislatore interviene ancora una volta nell'ambito delle disposizioni attinenti la telematizzazione

dei certificati di malattia,

- attuata per i lavoratori del settore pubblico dall'articolo 55-septies del D.Lgs n. 165/2001,
- ed estesa ai lavoratori del settore privato dall'articolo 1, comma 149 della Finanziaria 2005, nonché dall'articolo 25 del Collegato Lavoro (Legge n. 183/2010).

Con la Legge n. 221/2012 sono state apportate modifiche all'articolo 55-septies del D.Lgs n. 165/2001 che, pertanto, impattano anche sul rapporto di lavoro privato.

Nel particolare, all'articolo in esame, dopo il comma 2, è **aggiunto** il seguente: "Il medico o la struttura sanitaria invia telematicamente la medesima certificazione all'indirizzo di posta elettronica personale del lavoratore qualora il medesimo ne faccia espressa richiesta fornendo un valido indirizzo."

Pertanto, a richiesta del lavoratore, il medico curante o la struttura sanitaria invieranno il certificato medico (e relativa attestazione) all'indirizzo di posta elettronica del lavoratore stesso.

CONGEDI PER LA MALATTIA DEL FIGLIO (ART. 7, COMMI 3 E 3 – BIS)

Alla luce delle novità intervenute nella trasmissione dei certificati di malattia telematici, il disposto in esame **modifica la disciplina** connessa alla modalità di richiesta dei **congedi per la malattia del figlio** previsti dall'articolo 47 del D.Lgs n. 151/2001 (previa emanazione di apposito decreto).

E' previsto che anche la documentazione necessaria alla fruizione dei congedi per la malattia del figlio "abbandoni" la forma cartacea a favore delle modalità telematiche, fermo restando che tale nuova modalità è **subordinata**, così come previsto dal nuovo comma 3-bis, **all'emanazione di un apposito decreto ministeriale entro il 30 giugno 2013**, con il quale gli enti interessati dovranno definire il modello e le relative indicazioni operative.

Una volta in vigore la nuova modalità, il lavoratore non dovrà più presentare al proprio datore di lavoro la documentazione necessaria alla fruizione del congedo (certificato di malattia del bambino), che verrà sostituita dal certificato di malattia che l'INPS invierà telematicamente al datore di lavoro stesso, nonché al lavoratore all'indirizzo di posta elettronica da questi indicato (se richiesto).

A far data dal 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della legge di conversione), stante la modifica dell'art. 51 del TU sulla maternità e la disposizione di cui al comma 3-bis dell'art. 7 in esame, la lavoratrice e il lavoratore non saranno più tenuti a presentare al datore di lavoro un'autodichiarazione attestante che l'altro genitore non sia in congedo negli stessi giorni per il medesimo motivo.

Infatti, il comma 3-bis dell'art. 7 prevede che il comma 1 dell'art. 51, così come modificato dalla legge di conversione del DL n. 179/2012, trovi applicazione a decorrere **dalla data di entrata in vigore della medesima legge di conversione**.

FONDI INTERPROFESSIONALI PER LA FORMAZIONE CONTINUA (ART. 23 TER)

Come si ricorderà, ai sensi dell'articolo 3, commi da 4 a 13, della Riforma Fornero:

- entro il 17 gennaio 2013,
- le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale devono provvedere a **stipulare appositi accordi collettivi**, anche multisettoriali, volti a:

- **costituire specifici fondi di solidarietà bilaterali** (che saranno istituiti presso l'INPS);
- per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale;
- per garantire ai lavoratori dei suddetti settori una tutela in costanza di rapporto, in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa dovuta ad una delle cause già previste dalla disciplina della CIG o della CIGS.

La Legge n. 221/2012, con la sostituzione del comma 14 dell'articolo 3 della Legge n. 92/2012, stabilisce che, in alternativa all'istituzione di nuovi fondi di solidarietà, potranno essere adeguati alle medesime finalità di questi ultimi gli statuti dei Fondi interprofessionali (ovviamente, oltre a quelli degli Enti bilaterali).

A riguardo, si ricorda che i Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, di cui all'articolo 118 della Legge n. 388/2000:

- sono organismi di natura associativa promossi dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
- mettono a disposizione delle aziende e dei lavoratori risorse per il finanziamento di piani formativi aziendali, territoriali, settoriali e individuali;
- sono finanziati tramite il contributo relativo alla "disoccupazione involontaria" di cui all'articolo 12 della Legge n. 160/1975 (0,30% versato all'INPS).

COMUNICAZIONE DEI LAVORATORI INTERMITTENTI (ART. 34, COMMA 54, LETTERA A)

L'articolo 34, comma 54, lettera a) della Legge in esame **abroga la possibilità di comunicare via fax la chiamata di un lavoratore intermittente.**

Alla luce di tale abrogazione si attendono i necessari chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro.

ECCEDENZA DI PERSONALE (ART. 34, COMMA 54, LETTERA B)

L'articolo 34, comma 54, lettere b) e c) della Legge in esame introduce novità in merito agli accordi tra datori di lavoro e sindacati sul **pensionamento anticipato** di lavoratori anziani.

Come noto, nel caso di eccedenza di personale per aziende con in media più di 15 dipendenti, la Riforma Fornero ha previsto che il datore di lavoro possa stipulare con i sindacati accordi grazie ai quali, l'azienda

- può cessare il dipendente prossimo alla pensione,
- facendosi carico del versamento complessivo della contribuzione ancora dovuta fino a tale data e, contemporaneamente,
- corrispondendo al lavoratore, fino al momento dell'effettivo pensionamento, un importo pari alla pensione che gli spetterà da tale data.

Con la conversione in legge del DL n. 179/2012 tale possibilità di incentivo all'esodo, viene estesa anche ai casi

- di riduzione del personale o nell'ambito di procedure di mobilità, entrambi ai sensi della Legge n. 223/1991, nonché
- di ridimensionamento del personale dirigente, previo accordo con le parti sindacali firmatarie del CCNL applicato.

In particolare, nel caso di accordi nell'ambito della procedura di mobilità, l'azienda, qualora avesse già provveduto al versamento del contributo di mobilità, ai sensi dell'articolo 5, comma 4 della

Legge n. 223/1994, recupererà tali somme, in relazione ai “dipendenti incentivati”, mediante conguaglio con quanto dovuto a titolo di contribuzione.

Inoltre, il Legislatore ha precisato che:

- quanto sopra detto è applicabile anche ai lavoratori dipendenti iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie diverse dall'INPS, come ad esempio i giornalisti iscritti all'INPGI;
- per le cessazioni a seguito degli accordi incentivanti in esame, non dovrà essere corrisposto il contributo di licenziamento (pari al 50% di una mensilità di ASPI ogni 12 mesi di anzianità del dipendente nell'ultimo triennio);
- rimane ferma la possibilità di effettuare nuove assunzioni anche presso le unità produttive interessate dai licenziamenti incentivanti, in deroga al diritto di precedenza.

START-UP INNOVATIVE: FINALITÀ E DEFINIZIONE (ART. 25, COMMI 1-4)

Con la conversione in Legge del DL n. 179/2012 viene specificato che le disposizioni relative alla nascita ed alla crescita delle imprese start-up innovative intendono favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, **la nuova imprenditorialità** e l'occupazione, in particolare giovanile, contribuire allo sviluppo di una nuova cultura imprenditoriale, alla creazione di un **contesto** maggiormente favorevole all'innovazione, così come promuovere maggiore mobilità sociale e attrarre in Italia talenti, **imprese innovative** e capitali dall'estero.

Requisiti

L'impresa start-up innovativa deve possedere i seguenti requisiti:

1. la **maggioranza delle quote o azioni** rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'Assemblea ordinaria dei soci sono **detenute dai soci, persone fisiche**, al momento della costituzione e per i **successivi 24 mesi**;
2. è costituita e svolge attività d'impresa da non più di quarantotto mesi;
3. ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
4. a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non deve essere superiore a 5 milioni di euro;
5. non distribuisce e non ha distribuito utili;
6. ha, quale oggetto sociale esclusivo **o prevalente**, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
7. non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

Ulteriori requisiti

L'impresa start-up innovativa, deve possedere almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:

- le spese in ricerca e sviluppo devono essere **uguali o superiori al 20%** del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa.

Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la **locazione** di beni immobili.

In aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, **sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo**: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di

incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso.

- impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale
 - in possesso di titolo di dottorato di ricerca o
 - che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure
 - in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero;
- sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Società già costituite

Le società già costituite **alla data del 19 dicembre 2012** (data di entrata in vigore della Legge n. 221/2012) e in possesso dei requisiti previsti, sono considerate start-up innovative se entro 60 giorni dalla stessa data depositano presso l'Ufficio del registro delle imprese, di cui all'articolo 2188 del codice civile, una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 25.



02 gennaio 2013

I migliori saluti.
Lucia Filippi

*Consulenza del lavoro, Contrattualistica giuslavoristica, Privacy, Conciliazioni e Transazioni, Amministrazione del personale,
Due diligence, Sviluppo risorse umane*

*Ricevi questa comunicazione in quanto hai autorizzato Studio Filippi all'invio di materiale informativo.
Se non desideri più riceverle, invia una e-mail al seguente indirizzo: negoilconsenso@studio-filippi.it*

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003 e collegate, questo messaggio di posta elettronica è destinato unicamente ai destinatari sopra indicati e le informazioni in esso contenute sono da considerarsi strettamente riservate. Ne è vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni altra persona, senza autorizzazione; tale comportamento costituirebbe violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza di altri soggetti ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Si fa presente, altresì, che questa casella di posta è riservata esclusivamente all'invio ed alla ricezione di messaggi aziendali inerenti l'attività lavorativa, e non è previsto né autorizzato l'utilizzo per fini personali. Pertanto i messaggi in uscita e quelli di risposta in entrata verranno trattati quali messaggi aziendali e soggetti alla ordinaria gestione disposta con proprio disciplinare dall'azienda e, di conseguenza, eventualmente anche alla lettura da parte di persone diverse dall'intestatario della casella. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia.